



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 14-10-2020

Oggetto: Registro degli accessi del Comune di Poggiodoro.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 14-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **CANAFOGLIA VALTER**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 14-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (come modificata dal d.lgs. 97/2016);

-il d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 di “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione” come novellato dal d.lgs.97/2016;

-la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016 “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013;

-l'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del d.lgs.33/2013;
- Nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “Amministrazione Trasparente” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito “semplice”, oggi, dopo l'approvazione del d.lgs.97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs.33/2013;
- Il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito “generalizzato”;
- Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;
- Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso “documentale” di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990;
- La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato che è infatti quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”;
- Dal punto di vista soggettivo, per esercitare il diritto di cui alla legge sul procedimento amministrativo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso”;

- La legge 241/1990, inoltre, esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso documentale per sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato;
- L'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

Premesso che:

- L'ANAC nell'ambito del monitoraggio attivato sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, c.d."registro degli accessi", che le Amministrazioni è auspicabile che pubblichino sui propri siti";
- Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente previsti e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "Amministrazione Trasparente – altri contenuti-accesso civico";

Dato atto che ad oggi non risulta compiutamente istituito il Registro degli accessi dell'Ente, esistendo unicamente un elenco relativo agli anni precedenti;

Atteso che:

- Con il presente provvedimento questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 in materia di accessi civico e generalizzato e monitorare le domande di accesso che pervengono all'ente, nonché le modalità e i tempi di evasione delle stesse attraverso i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti;
- Il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (excel,word,ecc.);
- Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Vista la Circolare 01/07/2019 n.1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) , nella quale si afferma "...al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'ANAC e nell'esercizio della sua funzione generale di "coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi" (art. 27, n.3, legge 93 del 1983), ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017. A due anni dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, la pratica ha evidenziato la necessità di a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l'obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA; b) favorire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l'obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni", individuando nei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gli strumenti per gestire il procedimento di accesso in tutte le sue fasi, realizzare il registro degli accessi conformemente alle linee guida ANAC;

Ritenuto di provvedere in merito;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica (art.49 TUEL), dal Segretario Comunale – Responsabile per la Trasparenza;

Con votazione unanime e favorevolmente espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di istituire il "Registro delle domande di accesso del Comune di Poggiodomo" secondo lo schema allegato al presente atto, assegnandone la gestione all'Ufficio Segreteria Comunale;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente e l'aggiornamento periodico secondo le indicazioni dell'ANAC.

Infine, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del TUEL, al fine di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 28-10-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 14-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to C

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE